

COMUNE DI BOCA
PROVINCIA DI NOVARA
AREA AMMINISTRATIVA E DEMOGRAFICO-STATISTICA

DETERMINAZIONE N. 6

DEL 15.03.2017

OGGETTO: Noleggio server per gli uffici comunali (2017/2018/2019) - Ditta Sintecop GHI - CIG Z921DD5103

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno QUINDICI del mese di MARZO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti i pareri sotto riportati;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;

Visto l'art. 16 del Regolamento di Contabilità vigente;

Visto i decreti di designazione dei responsabili del servizio e i relativi provvedimenti di nomina da parte del Sindaco;

Vista la deliberazione di G.C. n. 8/2015 ad oggetto: "Centrale unica di committenza per l'espletamento dei procedimenti di gara per conto delle pubbliche amministrazioni. Approvazione accordo consortile ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 33 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.eii.";

Vista la legge 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Considerato che si è reso necessario sostituire il server in dotazione agli uffici comunali in quanto obsoleto e non più funzionante in modo adeguato e non più rispondente alle esigenze per il regolare funzionamento degli uffici;

Dato atto:

- Che l'art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, dispone che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche;
- Che il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- Che l'art. 36 comma 2 del Dlgs 50/2016 così recita:
 - 2. Fermo restando quanto previsto dagli [articoli 37 e 38](#) (aggregazione e qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali uniche di committenza) e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35](#), secondo le seguenti modalità:
 - a) per affidamenti di importo **inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;**

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'[articolo 35](#) per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata di cui all'[articolo 63](#) con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.

- Che l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50:
 - 1. richiama l'obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;
 - 2. prevede che le stazioni appaltanti possano procedere direttamente e **autonomamente** all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000 e all'acquisizione di lavori di importo inferiore a € 150.000;
 - 3. dispone che per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a € 40.000 e inferiore alla soglia comunitaria (attualmente pari a € 209.000) nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a € 150.000 e inferiore a 1.000.000 di euro, la stazione appaltante **deve essere qualificata**, ai sensi dell'art. 38 del medesimo D.Lgs. 50/2016, e può procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione delle centrali di committenza, oppure nelle modalità previste dal comma 3 dell'art. 37 D.Lgs. 50/2016, o procedere mediante procedura ordinaria ai sensi del vigente codice dei contratti.
- Che il comma 450 della legge 27/12/2006, n. 296, come modificato dalla legge 208 del 28/12/2015, prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 per **gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 1.000,00** non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Atteso dunque che, ai sensi dell'art. 36 comma 2 e dell'art. 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, per i lavori in questione è consentito procedere all'affidamento diretto per le motivazioni sopra descritte;

Dichiarato che in merito alla procedura di spesa e al rispetto delle norme in materia contrattuale e di acquisto di beni e servizi di cui all'art. 26 della L. 23.12.1999, n. 488 e s.m.e i., per la fornitura di cui al presente atto ci si avvale della seguente modalità:

- ☐ Convenzione CONSIP
- ☒ Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
- ☐ Centrale Regionale di committenza denominata

☐ Di rispettare quanto disposto dall'articolo 26, comma 3, della Legge 23.12.1999, n.488, utilizzando i parametri di prezzo/qualità, come limiti massimi di costo del bene/servizio acquisito, così come stabilito dalla convenzione CONSIP/Centrale Regionale di Acquisto, convenzione denominata (*in caso di CONSIP denominazione reperibile dal sito www.acquistinretepa.it*) che riguarda beni/servizi comparabili e di effettuare una procedura di affidamento mediante:

X Affidamento Diretto

☐ Procedure di cui al Capo II Dlgs 50/2016

☐ Di rispettare le disposizioni stabilite dall'art.26 della Legge 23.12.1999, n.488 e dall'art.1, comma 449, della Legge 27.12.2006, n.296, in quanto trattasi di beni e servizi:

☐ Non in convenzione

☐ Per i quali la convenzione era: ☐ esaurita

☐ Non attiva all'epoca dell'adozione della determinazione a contrattare

☐ Di non fare ricorso al Mercato elettronico per i seguenti motivi:

.....

☐ di non fare ricorso a procedure telematiche in quanto l'oggetto del presente atto ricade nella fattispecie di cui al comma 450 della legge 27/12/2006 n. 296 e s.m. e i. (fornitura di bene o servizio di importo inferiore a € 1.000,00).

Considerato, è stato inoltrato ordine Mepa n.3567032 alla ditta SINTECOP GHI con sede legale in Colletterto Giacosa (TO) – Via Ribes n. 5, P.Iva 11543670019 al costo complessivo per gli anni 2017/2018/2019 di € 13.761,60 Iva compresa per il noleggio del server, Ditta già fornitrice del sistema integrato software per gli uffici amministrativi, finanziario e tecnico (anni 2017/2018/2019 – determina n. 4 del 16.02.2017);

Considerata che l'impresa interpellata, che è risultata aggiudicataria della fornitura, presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità;

Accertato ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. A) numero 2 del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione dell'impegno di spesa relativo al presente affidamento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio che si prevede che il pagamento di tutte le prestazioni avvenga entro il termine del corrente esercizio finanziario;

Dato atto che alle suindicate prestazioni viene assegnato il seguente codice CIG Z921DD5103;

DETERMINA

- di incaricare la Ditta Sintecop GHI Srl con sede in Colletterto Giacosa (TO) – Via Ribes n. 5 P.Iva 11543670019 per il noleggio del server per gli uffici comunali , così come descritto in narrativa.
- di impegnare la spesa complessiva di € 13.761,60 Iva compresa così suddivisa:
 - E 4.587,20 Iva compresa all'intervento 1.03.02.07.000 Cap. 1058/4 del bilancio 2017;

- E 4.587,20 Iva compresa all'intervento 1.03.02.07.000 Cap. 1058/4 del bilancio 2018;
 - E 4.587,20 Iva compresa all'intervento 1.03.02.07.000 Cap. 1058/4 del bilancio 2019;
- Di dare atto che si è proceduto a verificare la regolarità contributiva della ditta Sintecop GHI Srl con sede in Colletterto Giacosa (TO) – Via Ribes n. 5 P.Iva 11543670019 attraverso la consultazione on line del DURC , registrata al Protocollo INPS _6180463 e valida fino alla data del 12.07.2017.
- di dare atto che l'eseguibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12. di ogni anno.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F/to MAGISTRINI Liliana

VISTO: IL SEGRETARIO COMUNALE

F/to MORNICO Dott. Patrizio

PARERI

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della determinazione in oggetto ai sensi dell'art.151del D. Lgs. n. 267/2000.

IL RAGIONIERE

F/to ANNICHINI Laura

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e per 15 giorni consecutivi.

Lì, 17.03.2017

IL MESSO COMUNALE

F/to MAGISTRINI Liliana

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lì, 17.03.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F/to MAGISTRINI Liliana